



Istituto Comprensivo Grosseto 1 "Alberto Manzi"

Via Corelli, 3 – 58100 Grosseto Tel. 0564 413622 Fax. 0564 427112
Cod. Meccanografico: gric830005 - Codice Fiscale: 80003460534 - C.U.U.: UF83XE
E-mail: gric830005@istruzione.it PEC: gric830005@pec.istruzione.it
www.icgrosseto1.edu.it

Circ.n. 10

A tutto il personale scolastico

DIRETTIVA VIGILANZA ALUNNI: RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEL PERSONALE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto l'art. 2048 Codice Civile, secondo cui, tra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL Scuola;

TENUTO CONTO che, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

EMANA

La seguente direttiva per l'a.s.2025-26 che disciplina l'organizzazione della vigilanza sugli alunni all'interno dell'Istituzione Scolastica, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli stessi durante tutto il periodo di permanenza nella scuola. Le disposizioni sono formulate in conformità con le normative vigenti in materia di responsabilità civile e penale del personale scolastico.

- a) [Vigilanza dei docenti durante lo svolgimento dell'attività didattica;](#)
- b) [Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula, al termine delle lezioni durante il tragitto aula - uscita dall'edificio;](#)
- c) [Vigilanza dei collaboratori scolastici;](#)
- d) [Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti;](#)

- e) Vigilanza durante l'intervallo;
- f) Vigilanza durante il tragitto aula/palestra/laboratori;
- g) Vigilanza durante il tragitto aula/palestra/piscina fuori sede e viceversa;
- h) Vigilanza durante l'uscita temporanea degli alunni dalla classe per recarsi al bagno;
- i) Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso";
- j) Vigilanza al momento dell'entrata posticipata;
- k) Vigilanza al momento dell'uscita anticipata;
- l) Vigilanza sull'uso delle attrezzature;
- m) Vigilanza durante il periodo di mensa e dopo-mensa.

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009, dispone che, *"per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (e dunque dell'inizio del proprio orario di servizio) e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi"*. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 C.C., *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*. Dispone l'art. 2048 C.C. che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*. (...) *Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, ma per esigenze impellenti e improcrastinabili, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla classe, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Si rappresenta inoltre il divieto assoluto per i docenti di allontanamento senza ragioni o scusanti dalla classe dei propri alunni o degli alunni affidati (in caso di supplenza) per ragioni disciplinari. Sottrarre un minore alla vigilanza dell'insegnante, nel caso di incidenti, rappresenta "culpa in vigilando" del docente. Il provvedimento illegittimo di allontanare gli alunni dall'aula ricopre responsabilità disciplinare, civile e penale.

In questi casi, inoltre, non si può ritenere che la vigilanza sia affidabile ai collaboratori scolastici. Infine si ricorda che è vietato inviare in giro per la scuola i propri alunni per fotocopie o prendere materiale.

b) VIGILANZA ALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA E AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO PER RAGGIUNGERE L'USCITA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico dell'attività didattica, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. (Art.44, comma 7 CCNL SCUOLA)

E' vietato ai genitori degli alunni accompagnare i figli all'interno dell'edificio o fino alle aule, se non espressamente autorizzati od invitati.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un docente/ collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio affidandoli al genitore o suo delegato (ad esclusione degli alunni della scuola secondaria di primo grado che hanno l'autorizzazione per l'uscita autonoma).

Durante l'orario scolastico, gli alunni possono uscire dalla scuola per validi motivi personali solo se prelevati da uno dei genitori o persona preliminarmente delegata.

L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

L'ingresso e l'uscita degli alunni avviene sulla base degli orari stabiliti e in relazione al funzionamento previsto per le classi. L'obbligo di vigilanza inizia per tutti nel momento in cui l'alunno entra a scuola.

c) VIGILANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Si ricorda che il dovere di vigilanza rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA, come previsto dall'art. 47 , comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A); in particolare, spettano ai Collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

Si ricorda ai collaboratori scolastici in servizio al piano primo (plessi Via Mascagni, Via Scansanese, Via De Barberi) al momento dell'uscita degli alunni o quando si recano a mensa che la sorveglianza all'inizio della rampa delle scale è prioritaria rispetto all'attività di pulizia delle aule.

d) VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, possibilmente recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente, al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai docenti Fiduciari di plesso.

Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio in tempo utile. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine.

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

In caso di concambio (due docenti che si spostano contemporaneamente), il docente che si sposta da una classe all'altra deve effettuare lo spostamento senza indugiare. In situazioni particolari (es. presenza di alunno/i non autonomi, in situazione di disabilità, infortunati temporaneamente), il docente deve richiedere esplicitamente l'intervento del collaboratore scolastico, se presente.

e) VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

La ricreazione si svolgerà in classe e negli spazi comuni o all'aperto sotto la sorveglianza del docente in orario sempre in maniera ordinata e tale da agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza. Si ricorda di prestare la massima attenzione al termine dell'intervallo.

Nel caso di cambio di docente, essi dovranno celermente darsi il cambio. In caso di allontanamento per impellenti necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico, il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza.

Durante la ricreazione, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati nella vigilanza. Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Per le scuole d'infanzia e primarie gli alunni non devono mai raggiungere la ringhiera di recinzione del giardino o salire sulle piante di recinzione.

Qualora il gruppo-classe si trovi in giardino/cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti, che avranno cura di far sì che gli alunni non si allontanino tanto da rendere difficile il controllo di tutti.

Durante gli intervalli sono da evitare attività che possono diventare pericolose (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero: la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione; devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

E' dovere dei docenti controllare che gli alunni non escano dall'Istituto e non si allontanino dal gruppo-classe. Al suono della campana che segnala la fine dell'intervallo gli alunni devono rientrare nelle aule con il docente e le lezioni devono riprendere tempestivamente. Gli alunni che, a giudizio dell'insegnante di turno, si attardino oltre il necessario, verranno ammoniti con relativa annotazione sul registro elettronico di classe. Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale.

f) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-PALESTRA-LABORATORIO

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula alla palestra, ai laboratori, o anche a palestre esterne e campi sportivi esterni, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza. Gli alunni devono salire/scendere le scale in fila indiana tenendo il lato destro senza correre.

**g) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA- PALESTRA/PISCINA FUORI SEDE E
VICEVERSA**

Durante il tragitto scuola – palestra fuori sede e dalla scuola ai luoghi di svolgimento dell'attività motoria, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente di Scienze motorie, al docente di sostegno o potenziamento o collaboratore scolastico. Di tali uscite è fatta informativa specifica alle famiglie con firma di un apposito modulo di autorizzazione. Tale modulo opportunamente firmato deve essere raccolto dal docente Coordinatore di classe. Inoltre, copia delle autorizzazioni o un elenco riassuntivo deve essere fornito anche al docente di Scienze motorie.

**h) VIGILANZA DURANTE L'USCITA TEMPORANEA DELL'ALUNNO DALLA CLASSE
PER RECARSI IN BAGNO**

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni sia tale da non comportare alcun pericolo. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe. Si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità, i docenti si rivolgeranno ai collaboratori scolastici.

La vigilanza sui minori bisognosi di soccorso, nella fattispecie, sugli alunni portatori di alcune forme di handicap grave, che assumono comportamenti fisici particolarmente imprevedibili e che sono impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

j) VIGILANZA AL MOMENTO DELL' ENTRATA POSTICIPATA

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato, sono accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico.

In caso di ritardi ripetuti il docente/coordinatore è tenuto ad informare il Dirigente. L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul Registro elettronico di classe.

k) VIGILANZA AL MOMENTO DELL'USCITA ANTICIPATA

Nessun alunno può uscire prima del termine delle attività, se non a fronte di autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Collaboratore delegato. Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata o richiesta per iscritto dal genitore al Dirigente o al Docente delegato, che provvederanno a firmare l'apposita autorizzazione. Il docente in servizio nell'ora di uscita dell'alunno è obbligato ad annotare l'uscita anticipata nel Registro elettronico di classe, previa esibizione dell'autorizzazione. Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico.

l) VIGILANZA SULL'USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli alunni che gli sono affidati.

I docenti, pertanto, sono tenuti a: vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola; informare ed istruire gli alunni sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali; informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti; informare e discutere con gli alunni del regolamento d'uso del/dei laboratorio/i/ area sportiva attrezzata utilizzato/i; vigilare attentamente e costantemente perché gli alunni osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute; verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni; valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili; controllare che gli alunni loro affidati usino il P.C./altre

attrezzature in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola. Per quanto concerne il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari, all'inizio delle lezioni sia in orario antimeridiano, che pomeridiano i telefoni devono essere fatti consegnare dagli alunni e saranno conservati in una scatola dedicata presso la zona di accoglienza dei collaboratori scolastici situata all'ingresso della scuola e essere riconsegnati alla fine delle lezioni.

m) VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DOPO-MENSA

La vigilanza sugli alunni durante il periodo di mensa e dopo-mensa è affidata ai docenti incaricati coadiuvati dai collaboratori scolastici.

Si richiama l'attenzione di tutti i docenti e collaboratori scolastici, sia in quanto lavoratori che come responsabili della sicurezza degli alunni, su alcuni punti cruciali per prevenire incidenti e infortuni in ambito scolastico:

1. come ben noto, non è consentito, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte del Dirigente, introdurre e utilizzare a scuola strumenti/attrezzature non forniti dalla scuola stessa, che possano rappresentare un pericolo per la sicurezza e la salute dell'utenza scolastica, tipo piccoli utensili e **attrezzature** elettriche (forno elettrico, microonde, frullatore, macchina per popcorn, ...) o alimentate da combustibili (gas, alcool, gasolio, ...);
2. in merito all'autorizzazione di cui sopra, si chiarisce che la richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico deve essere preventiva, deve contenere la descrizione dettagliata dello strumento/attrezzatura che si vuole utilizzare e delle sue caratteristiche, esplicitando la procedura di utilizzo da seguire, tenendo conto anche delle indicazioni contenute nel libretto delle istruzioni;

La presente Direttiva è resa pubblica mediante pubblicazione sull' Albo On line ed inviata come Circolare interna a tutto il personale.

L'inosservanza delle disposizioni descritte comporterà responsabilità disciplinare.

Si ringrazia per la collaborazione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Barbara Bernardini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse